

STATUTO

**NOVA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
IMPRESA SOCIALE ETS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROMA RM VIALE UMBERTO TUPINI
116

Numero REA: RM - 1626315

Codice fiscale: 15960161006

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-07-2023 - Statuto completo	2
--	---

-----STATUTO-----

-----TITOLO I-----

-----DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA-----

-----Articolo 1-----

-----COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE-----

È costituita, ai sensi della Legge n. 381/1991, con sede nel comune di Roma la società cooperativa sociale denominata "NOVA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ETS" in sigla "NOVA SOC. COOP. SOC. I.S. ETS".-----

La sede sociale può essere trasferita nell'ambito dello stesso Comune, con decisione dell'organo amministrativo, che è abilitato a produrre la dovuta dichiarazione all'ufficio del registro delle imprese. -----

Il trasferimento della sede in altro Comune è di competenza dell'assemblea dei soci. -----

Potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera dell'organo amministrativo. -----

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci. -----

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.-----

La Cooperativa è considerata di diritto:-----

- ONLUS ai sensi dell'art. 10, comma 7, del d.lgs. n. 460/1997, per cui potrà utilizzare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico le parole "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o "ONLUS", nei limiti di vigenza di detta normativa;-----

- "impresa sociale" ai sensi dell'art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 112/2017, per cui potrà utilizzare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico le parole "impresa sociale";-----

- "ente del Terzo settore" ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017, per cui potrà utilizzare nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS.-----

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal Libro V Titolo VI Capo I del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.-----

La cooperativa, essendo a mutualità prevalente, deve indicare negli atti e nella corrispondenza il numero d'iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente. -----

-----Articolo 2 -----

-----DURATA-----

La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti. -----

-----TITOLO II-----

-----SCOPO - OGGETTO-----

-----Articolo 3-----

SCOPO MUTUALISTICO E QUALIFICAZIONE GIURIDICA AI FINI
-DELLE PARTECIPAZIONI ALLE GARE EX ART. 143, D.LGS. 50/2016--
La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge n. 381/1991, non ha

Allegato "B"
Repertorio n. 15471
Raccolta n. 9646

scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:-----

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106, ed in particolare:-----

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;--

- interventi e prestazioni sanitarie;-----

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;-----

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;-----

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;-----

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 dell'art. 2 del d.lgs. n. 112/2017, ed in particolare:-----

- lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;-----

- persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.-----

La Cooperativa si prefigge, quindi, nell'ambito delle disposizioni della legge n. 391/1991 e della legge n. 59/1992:-----

- la promozione e la gestione di attività e servizi di assistenza sociale e sanitaria e culturale indirizzate alla lotta contro l'emarginazione, ed orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta dei bisogni di persone con handicap psico-fisico o psichico, ad azioni ed a situazioni relative a disagio sociale in età minorile;-----

le attività socio sanitarie di tipo "A" e le eventuali attività produttive sono svolte tra di loro in maniera coordinata e funzionale al raggiungimento delle finalità sociali;-----

la gestione amministrativa e contabile sarà effettuata in maniera separata e distinta dalle altre attività intraprese dalla Cooperativa.-----

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.-----

A norma della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale. -----

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 c.c., dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.-----

L'attività mutualistica si svolgerà nel rispetto della seguente regola:-----

- nella gestione dei rapporti mutualistici la società è obbligata al rispetto del principio di parità di trattamento.-----

Si acquisisce la riconoscibilità di laboratorio protetto nel rispetto della considerazione che si è soggetto giuridico, costituito nel rispetto della vigente normativa che esercita in via stabile principale una attività economica organizzata; che si ribadisce l'intrinseca finalità di inserimento lavorativo delle persone disabili nel solco della definizione di "disabile" di cui all'art. 2 del Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione; che nel prosieguo dell'attività nel proprio ambito si inserirà una percentuale superiore al 50% (cinquanta per cento) [o superiore al 30% (trenta per cento), in esito ad eventuali recepimenti di direttive comunitarie, derogativi della vigente percentuale] di lavoratori disabili, che in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali.-----

Resta inteso che, ove non dovesse sussistere il requisito percentuale di cui sopra, ai fini della partecipazione alle gare, ai sensi della normativa in epigrafe, ci si avvarrà della relativa riserva, ricorrendo per l'esecuzione dello specifico appalto, all'impegno, in numero maggioritario, di lavoratori disabili, identificati come sopra, che, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali, anche sulla base di accordi conclusi con soggetti operanti nel settore sociale.-----

-----Articolo 4-----

OGGETTO SOCIALE E RAPPORTI CON AMMINISTRAZIONI AGGIUN- DICATRICI-----

Considerato lo scopo mutualistico e di solidarietà, come sopra definito, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto quello di gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto di committenti privati o pubblici, con il lavoro dei soci o di volontari:-----

- attività di servizi di prevenzione e riabilitazione;-----

- centri diurni e residenziali di accoglienza e specializzazione, con carattere terapeutico ed animativi e finalizzati al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per la formazione professionale, per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;-----

- servizi domiciliari e di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza; per

gli anziani è prevista anche l'assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;-----

- attività di promozione, organizzazione e gestione di strutture sanitarie per persone anziane autosufficienti e non, nonché di strutture sanitarie in genere e servizi sanitari per residenze protette;-----

- attività di promozione e gestione di corsi di formazione intesi a dare ai partecipanti strumenti idonei alle rispettive qualifiche professionali nonché alla formazione cooperativistica anche con il contributo dell'Unione Europea, di enti pubblici e privati;-----

- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui si opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione dell'accoglienza delle persone in stato di bisogno;-----

- attività di studio, ricerca ed informazione sulla prevenzione e sull'assistenza nel campo socio-sanitario, con particolare riguardo alla informazione, promozione, organizzazione e conduzione di seminari di aggiornamento, assemblee pubbliche, con contenuti di educazione sanitaria dal punto di vista medico, specialistico, psicologico e sociologico; la Cooperativa può promuovere l'edizione di pubblicazioni relative agli studi e ricerche effettuati dalla Cooperativa medesima o anche prodotte da terzi;-----

la Cooperativa può contribuire, con opportune convenzioni, a quelle iniziative, di enti pubblici e privati, analoghe o affini ai propri scopi, nonché stipulare contratti con organizzazioni pubbliche e private, quali studi medici, ambulatori e strutture sanitarie in genere, ed attuare ogni altra iniziativa connessa ed affine a quelle sopra elencate.-----

La Cooperativa, per quanto attiene l'oggetto sociale, può partecipare a gare e pubblici appalti. -----

La Cooperativa si prefigge, quindi, nell'ambito delle disposizioni della legge n. 391/1991 e della legge n. 59/1992:-----

- la promozione e la gestione di attività e servizi di assistenza sociale e sanitaria e culturale indirizzate alla lotta contro l'emarginazione , ed orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta dei bisogni di persone con handicap psico-fisico o psichico, ad azioni ed a situazioni relative a disagio sociale in età minorile;-----

le attività socio sanitarie di tipo "A" e le eventuali attività produttive sono svolte tra di loro in maniera coordinata e funzionale al raggiungimento delle finalità sociali;-----

la gestione amministrativa e contabile sarà effettuata in maniera separata e distinta dalle altre attività intraprese dalla Cooperativa.-----

La cooperativa nell'esplicazione di dette attività potrà avvalersi oltre che delle proprie strutture, dell'apporto tecnico-professionale e di consulenti e di società esterne. La cooperativa potrà inoltre partecipare ai pubblici appalti, aderire ad organizzazioni di categoria, consorzi, aprire e chiudere conti correnti sia bancari che postali, assumere partecipazioni in aziende similari e compiere in genere tutte le operazioni industriali, commerciali, bancarie immobiliari e mobiliari, compresa la stipulazione di mutui anche ipotecari ed il rilascio di fidejussioni e garanzie nell'interesse di terzi, a condizione che tutte le operazioni siano funzionalmente connesse alla realizzazione dello scopo sociale e non assumano carattere prevalente e non siano svolte nei confronti di terzi.-----

La cooperativa potrà partecipare a gare di appalto e/o bandi indetti da Enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente, anche in raggruppamento temporaneo di imprese, potrà aderire a reti di imprese e similari.-----

Le attività, di cui al presente oggetto sociale, saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi;-----

potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali (Provincia, Comunità Montana, Comuni, eccetera) o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione. -----

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; per la realizzazione del presente oggetto la cooperativa potrà anche e tra l'altro:-----

a) assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, anche con la qualifica di impresa sociale, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;-----

b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;-----

c) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia e in particolare alle disposizioni definite dall'art. 1, commi 238 e seguenti della legge 205/2017 e successive modificazioni e integrazioni;-----

d) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato dalla Regione e da enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali o da privati;-----

e) stipulare contratti, convenzioni, assumere la concessione in appalto di lavori o servizi in Italia e all'Estero, sia da privati che dallo Stato, Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici, aziende o società di ogni genere;-----

f) assumere partecipazioni in altre cooperative sociali, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 381/1991, a cui potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attività;-----

g) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile;-----

h) emettere gli strumenti finanziari previsti dalla legge e dallo statuto;-----

i) emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia;-----

l) istituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ex art. 2447 bis c.c. e art. 10 del codice del Terzo settore (d.lgs. n. 117/2017).-----

-----TITOLO III-----

-----SOCI COOPERATORI-----

-----Articolo 5-----

-----SOCI COOPERATORI-----

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. -----

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: -----

- soci lavoratori che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione, possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, e che siano in possesso dei seguenti requisiti: -----

a) soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla Legge n. 381/1991;-----

b) soci lavoratori; -----

c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi e per gli effetti della legge n. 381/1991.-----

Possono altresì esser socie le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. -----

Possono, infine, essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. -----

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese in effettiva concorrenza, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa. -----

Possono inoltre essere ammessi, come soci, elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società. -----

-----Articolo 6-----

-----CATEGORIA SPECIALE DI SOCI-----

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. -----

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. -----

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa. -----

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata, nei limiti di legge, in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato. -----

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. -----

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476, commi 2 e 3, del codice civile. -----

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. -----

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto: -----

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione; -----
b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; -----
c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.-----
Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione o d'inserimento fissato al momento della sua ammissione. -----
Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto. -----
Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci. -----
Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori. -----
-----Articolo 7-----
-----DOMANDA DI AMMISSIONE-----
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica: ----
a) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
b) l'ammontare del numero di azioni che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge; -----
c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; -----
d) l'aspirante socio deve presentare domanda scritta all'Organo amministrativo, specificando: -----
- il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza, l'eventuale domicilio, la cittadinanza; -----
- l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti per l'ammissione; -----
- l'ammontare del numero di azioni che si propone di sottoscrivere; -----
- di conoscere e accettare lo statuto sociale, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni prese dagli organi sociali competenti; -----
- le altre cooperative alle quali l'aspirante socio è già iscritto; -----
- le azioni da sottoscrivere; -----
ed allegando: -----
- copia del documento d'identità; -----
- copia del titolo di studio; -----
- certificato del casellario giudiziario;-----
- stato di famiglia;-----
- documentazione attestante le proprie esperienze professionali attinenti le attività svolte dalla cooperativa;-----
- curriculum vitae.-----
Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di persone giuridiche oltre a quanto previsto nei precedenti punti relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti infor-

mazioni: -----

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; --
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda; -----
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda. -----

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, e l'inesistenza di incompatibilità, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La delibera di ammissione diventa operativa ed è annotata nel libro soci dopo che, da parte dell'aspirante socio, siano stati effettuati i versamenti richiesti. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera di ammissione diventa inefficace. -----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci. -----

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. -----

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. -----

-----Articolo 8-----

-----OBBLIGHI DEL SOCIO-----

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati: -----

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo: -----

- del capitale sottoscritto; -----
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di segreteria determinate ogni anno dall'assemblea dei soci su proposta dell'Organo amministrativo; -----

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo; -----

- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali; -----

- c) i soci non possono iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed implicino un'attività concorrente, né, senza espresso assenso dell'organo amministrativo possono prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi soggetto analogo o affine a quello della cooperativa. -----

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa. -----

-----Articolo 9-----

-----PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO-----

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scioglimento o per causa

di morte.-----

-----Articolo 10-----

-----RECESSO DEL SOCIO-----

I soci possono recedere dalla cooperativa ed il recesso non può essere parziale. -----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: -----

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.; -----

c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa; -----

d) che non rispetti le regole del presente statuto. -----

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione. -----

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi art. 35 e seguenti. -----

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. -----

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. ---

-----Articolo 11-----

-----ESCLUSIONE-----

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio: -----

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione; -----

b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) di riferimento, indicato nel regolamento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa così come meglio specificato nel Regolamento; -----

c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che inferiscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali; -----

d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi; -----

e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo; -----

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita

autorizzazione dell'Organo amministrativo; -----

g) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quali notevoli inadempimenti; -----

h) abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa; -----

i) per sua interdizione, inabilitazione, condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, per fallimento del socio. ---

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa. -----

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli art. 34 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. -----

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo. -----

-----Articolo 12-----

-----DELIBERE DI RECESSO ED ESCLUSIONE-----

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 34 e seguenti del presente statuto. -----

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.-----

-----Articolo 13-----

-----LIQUIDAZIONE-----

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 18, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. -----

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società. -----

Il pagamento è effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso. -----

-----Articolo 14-----

-----MORTE DEL SOCIO-----

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13. -----

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. -----

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3, del codice civile. -----

-----Articolo 15-----

-----TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, -----

-----RESPONSABILITÀ DEI SOCI CESSATI-----

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. -----

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale. -----

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento. -----

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile. -----

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. -----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. -----

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto. -----

-----TITOLO IV-----

-----PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE-----

-----Articolo 16-----

-----ELEMENTI COSTITUTIVI-----

Il patrimonio della Cooperativa è costituito: -----

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: -----

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da azioni dematerializzate ciascuna del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);-----

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 18 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti; -----

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8; -----

d) dalla riserva straordinaria; -----

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto. -----

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società. -----

-----Articolo 17-----

-----VINCOLI SULLE AZIONI E LORO ALIENAZIONE-----

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo am-

ministrativo. -----
Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, --
le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7,
controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la
sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci. -----
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato
al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. -----
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e
la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti
previsti per divenire socio. -----
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.
Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della co-
municazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale. -----
-----Articolo 18-----
-----BILANCIO DI ESERCIZIO-----
L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. ---
Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla re-
dazione del progetto di bilancio. -----
Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'ap-
provazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,
ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consoli-
dato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed
all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione
sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. -----
L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili an-
nuali destinandoli: -----
a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per
cento); -----
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla
legge medesima; -----
c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni
previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; -----
d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice
civile per le cooperative a mutualità prevalente. -----
L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destina-
zioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a
riserve divisibili tra i soci non cooperatori. -----
La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai
soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le coopera-
tive a mutualità prevalente. -----
L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finan-
ziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalen-
te. -----
-----Articolo 19-----
-----RISTORNI-----
L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può
appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei lavorato-
ri qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. -----

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme: -----

- erogazione diretta; -----

- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio.-----

La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento. -----

-----TITOLO V-----

-----ORGANI SOCIALI-----

-----Articolo 20-----

-----ORGANI-----

Sono organi della Società: -----

a) l'Assemblea dei soci; -----

b) il Consiglio di amministrazione; -----

c) l'Organo di controllo, se nominato. -----

-----Articolo 21-----

-----ASSEMBLEA-----

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante una delle seguenti modalità alternative:-----

- lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita ai soci, amministratori e sindaci, se nominati, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ovvero consegnata a mano e controfirmata per ricevuta dal destinatario, ovvero con fax, posta elettronica, o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, e che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza-----

- pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso di convocazione, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione.-----

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. -----

-----Articolo 22-----

-----FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA-----

L'Assemblea: -----

1) approva il bilancio e destina gli utili; -----

2) procede alla nomina dell'Organo amministrativo; -----

3) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale; -----

4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci; -----

5) approva i regolamenti interni; -----

6) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; -----

7) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo; -----

8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci; -----

9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione. -----

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve essere redatto da un notaio. -----

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 26. -

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta. -----

-----Articolo 23-----

-----COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI-----

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. -----

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. -----

-----Articolo 24-----

-----VOTAZIONI-----

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. -----

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione. -----

-----Articolo 25-----

-----VOTO-----

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte. -----

Ciascun socio, persona fisica o giuridica, ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. -----

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore, e che non sia Amministratore o Sindaco della cooperativa. -----

Ogni socio può liberamente farsi rappresentare in assemblea, ai sensi dell'art. 2539 c.c.-----

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa. -----

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.--

Il voto può essere espresso per corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione che garantiscano la prova della provenienza dal socio votante.-----

Il voto per corrispondenza deve essere espresso mediante formulario che deve essere restituito alla Cooperativa almeno 3 (tre) giorni prima della data dell'assemblea. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenu-

to all'assemblea.-----
Sia nel caso di intervento mediante mezzo di telecomunicazione che nel caso di voto per corrispondenza l'avviso di convocazione deve contenere per estese la deliberazione proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.-----

-----Articolo 25-bis-----

-----ASSEMBLEE SEPARATE-----

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., la cooperativa istituisce le assemblee separate.-----
Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata. La partecipazione dei soci, la loro convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate sono disciplinate da apposito regolamento. -----

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate. Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate. Tutti i delegati debbono essere soci. Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale. Il verbale delle riunioni delle assemblee separate deve essere redatto in forma scritta, anche senza la presenza del notaio; in tal caso ciascuna assemblea separata elegge un segretario.-----

-----Articolo 25-ter-----

-----SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA GENERALE-----

L'assemblea generale dei soci deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto, anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.-----

L'avviso di convocazione dell'assemblea generale può consentire che l'assemblea si svolga con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare ed inviare documenti. L'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il presidente ed il segretario che danno conto delle suddette modalità nel verbale.-----

-----Articolo 26-----

-----PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA-----

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, con il voto della maggioranza dei presenti. -----
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. -----

-----Articolo 27-----

-----AMMINISTRAZIONE-----

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di tre Consiglieri, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. -----

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. -----

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione, elegge, tra i propri componenti il Presidente e il Vice-Presidente ad eccezione dei primi che vengono nominati tramite atto costitutivo. -----

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. -----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o anche dietro domanda da un amministratore o dall'Organo di controllo, se nominato. La convocazione è fatta in sede o in altro luogo nel Comune in cui ha sede la Cooperativa, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione del ricevimento, compresi il fax, la posta elettronica e la consegna manuale. L'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica e allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dall'Amministratore da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza. -----

Le adunanze si ritengono legali quando vi interviene la maggioranza dei componenti del Consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli amministratori presenti. A parità di voti, prevale il voto del Presidente. Non è ammesso il voto di rappresentanza. L'amministratore che, senza giustificato motivo, manca a più di tre sedute dell'organo amministrativo decade dalla sua carica. -----

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il nuovo consiglio di amministrazione è stato riconosciuto.----

Il Presidente, per la redazione del verbale della riunione, nomina un segretario che può essere estraneo al consiglio. -----

-----Articolo 28-----

-----COMPETENZE E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO-----

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, che non siano espressamente dalla legge riservati all'Assemblea dei soci ed ha ogni facoltà in ordine all'attuazione e al raggiungimento degli scopi sociali. A solo titolo esemplificativo, al Consiglio di amministrazione spetta, pertanto, fra l'altro: -----

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci; -----

- redigere i bilanci di esercizio; -----

- compilare eventuali regolamenti interni; -----

- deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri: acquistare, vendere, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere; -----

- compiere ogni e qualsiasi operazione presso gli istituti di credito tra le quali: aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie;

- conferire procure anche ai non soci; -----
- trasferire la sede sociale purché nell'ambito dello stesso comune; -----
- istituire o sopprimere, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza; -----
- assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni; -----
- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci; -----
- concedere, postergare o cancellare ipoteche; -----
- impegnare la Cooperativa in arbitrati anche amichevoli e rappresentarla in giudizio avanti agli organi giurisdizionali; -----
- deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma; -----
- curare la tenuta dei libri sociali, nonché di quelli fiscali obbligatori e sussidiari. -----

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto. -----

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. -----

È nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno. -----

-----Articolo 29-----

-----CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI-----

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori. -----

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. -----

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. -----

-----Articolo 30-----

-----INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO-----

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'Organo di controllo, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea. -----

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione. --

-----Articolo 31-----

-----COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI-----

Gli Amministratori possono ricevere compensi per la loro carica previa apposita delibera dell'Assemblea. Agli Amministratori spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni, documentate ai sensi di legge.-----

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere dell'Organo di controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.-----

-----Articolo 32-----

-----RAPPRESENTANZA-----

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. -----

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitori e Procuratori speciali. -----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente. -----

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.-----

-----Articolo 33-----

-----ORGANO DI CONTROLLO-----

La Società può nominare il collegio sindacale e/o il revisore. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., nonché quando la Società emette strumenti finanziari non partecipativi.-----

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea, con la delibera di nomina del Collegio stesso. Al Collegio Sindacale si applicano le disposizioni delle società per azioni.-----

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403/bis c.c. (Controllo della Gestione) ed inoltre può esercitare anche le funzioni di controllo contabile di cui all'art. 2409 bis e seguenti c.c.; in relazione a ciò il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Legali iscritti nel Registro dei Revisori Legali. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 c.c.-----

I sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.-----

La retribuzione dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.-----

In alternativa al Collegio Sindacale il controllo contabile della società può essere affidato ad un Revisore iscritto nel Registro dei Revisori Legali.-----

Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.-----

Il corrispettivo del revisore è determinato dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio, L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della delibera di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.-----

-----TITOLO VI-----

-----CONTROVERSIE-----

-----Articolo 34-----

-----CLAUSOLA ARBITRALE-----

Salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente statuto, purché relative a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, come ad esempio quelle: -----

- a) insorgenti tra soci o tra soci e Società, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio; -----
- b) relative alla validità delle deliberazioni assembleari; -----
- c) sollevate da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti. ----

La conciliazione sarà effettuata in base alla procedura prevista dalla Camera di Commercio territorialmente competente con riferimento alla sede della società, in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazione, oppure, in base alla procedura di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti. -----

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio di questa cognizione degli arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 35. - La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente. -----

-----Articolo 35-----

-----ARBITRI E PROCEDIMENTO-----

Gli Arbitri sono in numero di: -----

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli art. 10 e seguenti del codice di procedura civile; -----
- b) tre, per le altre controversie. -----

Gli Arbitri sono scelti sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede. -----

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 5/2003. -----

Gli Arbitri decidono secondo diritto. -----

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003. -----

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. (Consulenza Tecnica di Ufficio) o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. -----

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. -----

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura. -----

-----Articolo 36-----

-----ESECUZIONE DELLA DECISIONE-----

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale. -----

-----TITOLO VII-----

-----SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE-----

-----Articolo 37-----

-----SCIOGLIMENTO ANTICIPATO-----

La Società cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'articolo 2484 c.c., nonché per la perdita del capitale sociale e negli altri casi previsti espressamente per legge.-----

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri. -----

-----Articolo 38-----

-----DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE-----

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: -----

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 18, lett. c); -----

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. -----

-----TITOLO VIII-----

-----DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI-----

-----Articolo 39-----

-----REGOLAMENTI-----

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 23. -----

-----Articolo 40-----

PRINCIPI DI MUTUALITÀ, INDIVISIBILITÀ DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE-----

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. -----

-----Articolo 41-----

-----RINVIO-----

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla legge n. 381/1991. -----

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la “disciplina delle società cooperative”, a norma dell'art. 2519 del codice civile si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni. -----

Firmato: Paolo Coletti, Cesare Vocaturo Notaio, Sigillo.-----